

Statuto della Fondazione Luciano Bertacchini**Art. 1 Denominazione, Sede**

E' costituita la fondazione di partecipazione senza scopo di lucro "**Fondazione Luciano Bertacchini**", di seguito denominata "Fondazione" con sede in Bologna.

Art. 2 Sede

La fondazione ha sede in Bologna.

Art.3 Scopi

La fondazione, senza fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) conservare le opere d'arte e i manoscritti di Luciano Bertacchini, curandone la catalogazione e l'archiviazione;
- b) esporre al pubblico, in tutto o in parte le suddette opere;
- c) favorire lo sviluppo delle iniziative culturali per lo sviluppo degli studi sull'arte contemporanea;
- d) favorire le iniziative culturali destinate alla conoscenza delle opere del pittore "Luciano Bertacchini" e dei suoi contemporanei anche in collaborazione con l'Università di Bologna e con tutti gli altri atenei italiani ed enti preposti alla tutela e sviluppo della cultura italiana;
- e) Promuovere e favorire, attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, manifestazioni culturali e mostre, la divulgazione e la conoscenza delle opere d'arte di Luciano Bertacchini, della sua arte, del Suo inquadramento storico artistico;
- f) Promuovere e favorire gli studi sulle opere d'arte di Luciano Bertacchini, anche mediante l'istituzione di borse di studio e l'organizzazione di contributi ai più meritevoli privi di mezzi occorrenti;
- g) Favorire la realizzazione di una o più pubblicazioni sulle opere di Luciano Bertacchini e dei suoi contemporanei;
- h) Promuovere l'esposizione di opere di altri artisti finalizzata al confronto con l'opera di Luciano Bertacchini;
- i) Promuovere il censimento e la localizzazione delle opere dell'artista possedute da collezionisti al fine di organizzare e divulgare mostre con la più ampia completezza;
- j) Realizzare un comitato tecnico scientifico per la valorizzazione delle opere dell'artista da chiunque possedute.

Per il raggiungimento di tali scopi la fondazione può anche stipulare convenzioni con enti pubblici e/O privati come Università - Comuni - Province - Regioni.

Art. 4 PATRIMONIO

Il patrimonio della fondazione è costituito:

dalla dotazione patrimoniale iniziale descritta nell'atto costitutivo della Fondazione, del quale il presente statuto è parte integrante;

da sovvenzioni, offerte, contributi, donazioni, lasciti di quanti apprezzano e condividano gli scopi della fondazione e abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento.

Tutti i proventi derivanti dallo svolgimento delle atti-

vità ed iniziative svolte dalla Fondazione, decurtate le spese, saranno integralmente devoluti al perseguimento degli scopi dell'ente.

Il consiglio di amministrazione, provvederà, all'investimento del denaro della Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio con la diligenza del: "Buon Padre di Famiglia".

Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

Gli organi della Fondazione sono:

Il Presidente

Il Vice Presidente

Il Consiglio di Amministrazione

Art. 6 Del Presidente

Il presidente della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione (CdA) nel suo seno e dura in carica cinque (5) anni, rinnovabili.

Funzioni:

- A) Rappresentare legalmente la Fondazione di fronte ai terzi in Giudizio;
- B) Convocare il Consiglio di Amministrazione e presiedere l'adunanza;
- C) Curare, con l'ausilio del segretario generale, l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- D) Provvedere agli affari della Fondazione e sottoscrivere gli atti e quanto occorre per la gestione della Fondazione salvo che per le competenze demandate o le deleghe conferite ad altri organi, secondo le previsioni di quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo;
- E) Vigilare sul buon andamento amministrativo della Fondazione;
- F) Adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per la migliore gestione della Fondazione dandone comunicazione senza indugio al Consiglio di Amministrazione;

In caso di impedimento e assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in mancanza dal Consigliere più anziano scelto dal Presidente.

Il Presidente ha facoltà di delegare o al Vice Presidente ad altro Consigliere alcuni Suoi compiti, ivi inclusa la rappresentanza della Fondazioni in atti e contratti salvo ed impregiudicato la facoltà di avocare a se in qualsivoglia momento ogni delega conferita previa comunicazione al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 Del Consiglio di Amministrazione

La fondazione è amministrata da un organo collegiale che assume il nome di Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) membri che durano in carica cinque anni (5), rinnovabili.

La composizione del primo Consiglio di Amministrazione è

indicata nell'atto costitutivo.

I consiglieri scaduti o dimissionari rimarranno in carica sino all'insediamento dei successori indicati dal Presidente in carica.

Art. 8 Delle Competenze del Consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- A)** Eleggere nel proprio seno il Presidente;
- B)** Determinare il gettone di presenza per ogni singola partecipazione al Consiglio di Amministrazione e il compenso al Presidente ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento per coloro ai quali sono affidati specifici compiti o deleghe; a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle proprie funzioni;
- C)** Assumere dipendenti e collaboratori, determinandone le retribuzioni;
- D)** Deliberare le modifiche allo statuto che si rendessero necessarie;
- E)** Predisporre i regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione;
- F)** Predisporre gli indirizzi programmatici per l'attuazione dei fini statutari;
- G)** Deliberare entro il mese di Novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di Aprile dell'anno seguente il bilancio consuntivo;
- H)** Provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione con più ampi poteri di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento degli scopi e finalità della Fondazione;
- I)** Nominare un sindaco revisore iscritto all'albo dei revisori;
- J)** Deliberare lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio ad altra fondazione o associazione senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 c.c. ovvero secondo le modalità previste nella lettera C dell'art. 11 del presente statuto;
- K)** Nominare un comitato scientifico composto da esperti delle arti pittoriche e scultoree di riconosciuta esperienza culturale, come critici d'arte, professori universitari, direttori di gallerie d'arte, artisti.
- L)** Promuovere un comitato di Sostenitori tra soggetti pubblici e privati che contribuiscano alla attività della fondazione tramite: Progettazione di iniziative della Fondazione, donazioni o erogazioni di finanziamenti a sostegno delle attività di promozione culturale ivi compresi donazione di beni materiali o di prestazioni intellettuali per il raggiungimento degli scopi della fondazione.

Art.9 Delle Riunioni Del Consiglio Di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce due volte

l'anno su convocazione del Presidente e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta almeno due (2) componenti.

La convocazione avviene con invito scritto diramato almeno otto (8) giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. In casi di urgenza e ove il Presidente lo ritenga opportuno il preavviso può ridursi a due (2) giorni tramite invito trasmesso a mezzo fax o telegramma o via E-mail ed in generale con l'ausilio di mezzi informatici e di comunicazione a tutto il Consiglio di Amministrazione noti.

Per la validità delle sedute è richiesta in prima convocazione, la partecipazione della metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione può bastare la presenza di coloro che sono intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risulteranno approvate quando ottengono la maggioranza dei voti presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

I Verbali delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono redatti a cura del Consigliere o Segretario e da Lui sottoscritti unitamente al Presidente.

In caso di assenza o impedimento, i verbali saranno redatti da persona designata dal Presidente, dando atto della designazione ad inizio adunanza.

Art. 10 Del Segretario

Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel suo seno per la durata di 5 (cinque) anni, anche rinnovabili.

Spetta al Segretario Generale:

- A) Dirigere e coordinare l'intera struttura organizzativa della Fondazione e dei suoi organismi;
- B) Curare la gestione amministrativa, contabile e finanziaria dirigendo i vari servizi e uffici;
- C) Partecipare alle sedute degli organi della Fondazione redigendo i relativi verbali e deliberazioni;
- D) Coadiuvare il Presidente, dal quale direttamente dipende, nell'assicurare il funzionamento della Fondazione;
- E) Adempiere, subordinatamente ad accettazione formale, le deleghe conferitegli dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione;
- F) Predisporre la bozza di bilancio da approvare entro il 30 Giugno dell'anno d'esercizio che va dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Art. 11 Estinzione della Fondazione

La Fondazione si estingue secondo le modalità di cui all'art. 27 del Codice Civile:

- A) Quando il patrimonio sia divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- B) Per altre cause di cui all'art. 27 c.c.

C) In caso di estinzione il patrimonio, salvo quanto previsto alla lettera J dell'art. 8 del presente statuto, sarà devoluto all'Università di Bologna, per scopi culturali e di assistenza a studenti non abbienti in discipline pittoriche e scultoree e/o in generali artistiche

Art. 12 Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile.